**La Chiesa come istituzione e il principio gerarchico[[1]](#footnote-1)**

Tutte le società ben organizzate, oltre ad accogliere nei propri ordinamenti quei diritti e doveri che delineano gli ambiti di libertà e responsabilità dei loro membri, si fondano sul potere—da esercitarsi secondo il Diritto e al servizio alla società — necessario a tutelare quei diritti e ad esigere l’adempimento di quei doveri. Infatti, qualsiasi comunità umana necessità di un’autorità che la governi e la mantenga unita, assicurando per quanto sia possibile il bene comune della società (cf. CCE, 1898).

Questo accade anche nella Chiesa *in terris*, con certe peculiarità; inaftti:

*Il Popolo di Dio è un’entità istituzionale*, la cui costituzione e il cui governo non dipendono dalla libera iniziativa dei suoi membri (come succede nelle attuali società democratiche), ma da ciò che è disposto dal suo divino Fondatore.

Il fatto che la Chiesa sia un’*istituzione* significa, innanzitutto, che *è stata istituita*; risiede nella volontà di Cristo il criterio determinante del proprio modo di essere e della propria missione. Significa, inoltre, che la Chiesa è stata stabilita *per mantenere la sua identità nel tempo*, indipendentemente dai membri che la costituiscono in ogni momento (la Chiesa di oggi è la stessa di quella fondata da Cristo). E suppone l’esistenza di una *struttura istituzionale permanente*, che dipende da ciò che fu stabilito dal il suo Fondatore, e comporta l’esistenza di alcuni *vincoli*, *funzioni* e *fini* istituzionalizzati, che non cambiano a seconda delle persone (è ciò che succede, per es., con l’episcopato).

*Cristo ha istituito la sua Chiesa come una comunità sacerdotale «srutturata organicamente»* (cf. LG, 11), «dotata di organi gerarchici», «costituita e ordinata in questo mondo come società», «governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui» (cf. LG, 8).

Così insegna la Cost. *Lumen gentium* nel capitolo III: «Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il popolo di Dio, ha stabilito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo (...) Gesù Cristo, pastore eterno, ha edificato la santa Chiesa e ha mandato gli apostoli, come egli stesso era stato mandato dal Padre (cfr. Gv 20,21), e ha voluto che i loro successori, cioè i vescovi, fossero nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli. Affinché poi lo stesso episcopato fosse uno e indiviso, prepose agli altri apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell'unità di fede e di comunione» (n. 18). «I vescovi dunque hanno ricevuto il ministero della comunità per esercitarlo con i loro collaboratori, sacerdoti e diaconi. Presiedono in luogo di Dio al gregge di cui sono pastori quali maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri del governo della Chiesa» (n. 20).

*Al fine di trasmettere le funzioni gerarchiche fu istituito da Dio il sacramento dell’ordine*, «grazie al quale la missione affidata da Cristo ai suoi Apostoli continua ad essere esercitata nella Chiesa sino alla fine dei tempi» (CCE, 1536). Questo sacramento, secondo il grado in cui si riceve, incorpora all’ordine dei vescovi, dei presbiteri o dei diaconi, e abilita «ad agire come rappresentanti di Cristo, Capo della Chiesa, nella sua triplice funzione di sacerdote, profeta e re » (CCE, 1581; *vide* X, 2, a).

«La Chiesa — ha osservato Lombardía, nel riferirsi alle carattaristiche del potere ecclesiastico — si proclama come impresa di salvezza, perchè crede che in sè stessa sia istituzionalizzata l’efficacia del sacerdozio di Cristo; pertanto tutte le situazioni giuridiche dei suoi membri sono fondate radicalmente nella partecipazione a tale sacerdozio» (*comune*, con il battesimo, e *ministeriale*, con il sacramento dell’ordine). E le posizioni giuridiche connesse all’esercizio della potestà nella Chiesa non costituiscono in tal senso un’eccezione.

Tutti questi presupposti dottrinali confluiscono nel *principio gerarchico*, considerato di Diritto divino e costituito — come chiarisce Hervada— da due requisiti fondamentali: 1.º) le funzioni pubbliche della Chiesa (*vide* XV, 1, a) sono state attribuite dal suo Fondatore ad un *ordo*, alla Gerarchia (vescovi, presbiteri e diaconi), e non a tutta la comunità cristiana; e 2.º) per esercitare certi ministeri bisogna aver ricevuto determinati gradi del sacramento dell’ordine (per es., per una Chiesa particolare la massima funzione è quella episcopale). Pertanto, la configurazione della Chiesa che deriva da questo duplice principio è definita, *costituzione gerarchica della Chiesa*.

**Missione della Chiesa e attività istituzionale[[2]](#footnote-2)**

a) Le funzioni pubbliche e l’organizzazione ecclesiastica

La vita della Chiesa, in quanto *istituzione* (*vide* XIII, 1) orientata totalmente ed esclusivamente alla missione affidata da Cristo, presenta una serie di esigenze proprie, alle quali corrispondono determinate *funzioni pubbliche*.

Possiamo confrontarla ad un organismo, che realizza da se stesso una serie di *funzioni vitali* per soddisfare le proprie necessità essenziali (nutrirsi, respirare, coordinare le sue membra e le sue facoltà per agire, ecc.).

Sono funzioni pubbliche *quelle attività realizzate ufficialmente* — in nome di Cristo e della Chiesa, sotto l’autorità e la responsabilità della Gerarchia — *per dare risposta a queste specifiche esigenze della vita ecclesiale e della missione evangelizzatrice*.

Le varie attività riguardanti le funzioni pubbliche ecclesiali sono state organizzate in diversi modi; è classico, per es., — sebbene risulti incompleto —, il loro raggruppamento attorno alle potestà di *ordine*, *giurisdizione* e *magistero* (*vide* XIII, 2). Il CIC, nel fare sistematicamente riferimento al Concilio Vaticano II, articola le principali funzioni pubbliche della Chiesa attorno al triplice *munus* di Cristo, distinguendo le funzioni (*munera*) di *insegnare,* *santificare* e *governare* il Popolo di Dio (*vide* IV, 4, a; XX, 1).

E’ detta *organizzazione ecclesiastica* la *struttura ufficiale che assume le funzioni pubbliche ecclesiali* (Hervada). Infatti, l’adempimento di queste funzioni non spetta ugualmente a tutto il Popolo di Dio: così si manifesta in particolare la *diversità funzionale* tra i ministri sacri e gli altri fedeli, di cui già abbiamo parlato (*vide* X, 1 e 2, a).

L’unità della Chiesa è un’unità *organica* (simile a quella di un organismo, nel quale ogni organo realizza la propria funzione per la vita e l’attività di tutto il corpo): al suo interno avviene una distribuzione ordinata di funzioni necessarie alla missione comune. La *funzione pastorale* costituisce, secondo Hervada, *il nerbo e l’intelaiatura dell’organizzazione ecclesiastica* (sebbene questa sia più ampia rispetto alla Gerarchia, come vedremo adesso, e le funzioni pubbliche non si esauriscano nella funzione pastorale in senso stretto, pur avendo sempre una dimensione pastorale). Questa è la ragione per cui l’ordine sacro incide in modo tanto fondamentale sull’organizzazione della Chiesa (*vide* XIII, 1): la sua ricezione destina (genericamente) i ministri sacri, secondo il grado di ognuno, alla missione che spetta all’*ordo clericorum nella vita della Chiesa*, in virtù della specifica partecipazione ai *munera Christi* ricevuti sacramentalmente.

b) Senso ministeriale della funzione gerarchica e organizzazione ecclesiastica

L’organizzazione e l’esercizio delle funzioni pubbliche nella Chiesa sono caratterizzati da un ordine o da un orientamento essenziale, iscritto nella natura e nelle finalità che Cristo trasmise ai Sacri Pastori. Si tratta, perciò, di "un’attività ordinata e delimitata, che trova in questo ordine la sua ragion d’essere e la sua giustificazione. E ciò in virtù della sua origine divina" (Hervada).

Quest’ordine è espresso, per es., in queste parole del Concilio Vaticano II: " I ministri infatti che sono rivestiti di sacra potestà, servono i loro fratelli, affinchè tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, e perciò hanno una vera dignità cristiana, tendano liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza" (LG, 18).

Per questa ragione, anche l’attività dell’organizzazione ecclesiastica ha natura *ministeriale*. E’ un *servizio* che ha lo scopo di rendere possibile la piena vita cristiana dei fedeli, offrendo loro abbondantemente i mezzi di salvezza e promuovendo nella vita ecclesiale le condizioni adeguate affinchè ognuno, usando rettamente la propria libertà, possa raggiungere la santità e compiere la parte che gli spetta nella missione della Chiesa.

"L’ufficio poi che il Signore affidò ai pastori del suo popolo, è un vero servizio, che nella sacra Scrittura è chiamato significativamente 'diaconia', cioè ministero (cfr. At 1,17 e 25; 21,19; Rm 11,13; 1 Tm 1,12)" (LG, 24).

*Il retto esercicio delle funzioni pubbliche* (l’adeguato funzionamento dell’organizzazione ecclesiastica) e il *buon governo* sono, dunque, un dovere dei sacri Pastori, e un diritto dei fedeli.

Infatti, la retta e adeguata azione pastorale, deve intendersi non solo come un *dovere morale al cospetto di Dio*, ma anche come un *dovere giuridico verso i fedeli* affidati al ministero dei Pastori: "ciò che prevede la volontà fondazionale non è solo un governo pastorale, bensì un *buon* governo pastorale. Fermo restando che essere *buon* Pastore non comporta solo avere rettitudine personale" (Hervada).

Tra le manifestazioni di buon governo c’è il dovere di esprimere la capacità organizzativa in possesso della Chiesa per rispondere nel miglior modo possibile in ogni circostanza storica alle esigenze della missione ricevuta da Cristo. Questa è una delle chiavi di lettura senza le quali non è possibile comprendere lo sviluppo dell’organizzazione ecclesiastica, che studieremo di seguito.

c) Distribuzione e ordine delle funzioni pubbliche

L’organizzazione dell’attività pubblica della Chiesa per l’adempimento della missione salvifica non è il risultato di una mera applicazione di criteri di efficacia pratica; né frutto di un accordo sociale dei fedeli, ma è determinata essenzialmente dall’azione fondazionale.

Cristo affidò a Pietro e al Collegio Apostolico, affinchè li trasmettessero ai loro successori fino alla fine dei tempi, non solo la responsabilità, ma anche i mezzi e i poteri necessari ed adeguati per farsi carico di queste funzioni essenziali. Nell’esercizio di tali poteri e responsabilità partecipano, inoltre, in diversi gradi, altre persone ed istituzioni, secondo formule che sono andate cambiando storicamente in maggiore o minore misura.

Pertanto, l’organizzazione della Chiesa, nelle sue linee fondamentali, segue il *Diritto divino* (si basa sulla distinzione tra la Gerarchia e gli altri fedeli ed è condizionata da altri elementi essenziali della costituzione divina della Chiesa); ma obbedisce, in parte, anche ad alcuni aspetti del *Diritto umano*.

La Chiesa, rispettando sempre fedelmente gli elementi essenziali della struttura che lo stesso Cristo le ha conferito, è sulla base di questi, ha espresso sin dal principio una certa capacità di *autoorganizzazione*, che le permette di ordinare l’esercizio delle funzioni pubbliche nel modo più adeguato alle mutevoli necessità e circostanze della missione in ogni epoca. La Commissione Teologica Internazionale, nel 1984, distingueva perciò tra la *struttura* *essenziale* della Chiesa e le forme variabili che la sviluppano e organizzano storicamente: "La struttura essenziale comprende tutto ciò che nella Chiesa deriva dalla sua istituzione divina (*iure divino*), per la fondazione realizzata da Cristo e il dono dello Spirito Santo. Questa struttura essenziale e permanente non può cessare di essere unica, ed è destinata a durare sempre, ma con una figura concreta e un organizzazione (*iure ecclesiastico*) formata da elementi contingenti e mutabili (...) La distinzione tra la struttura essenziale e la forma concreta (organizzazione) non comporta una separazione. La struttura essenziale della Chiesa ha sempre una forma concreta, senza la quale non può sussistere" (*Themata selecta de ecclesiologia*, *occasione XX anniversarii conclusionis Concilii Oecumenici Vaticani II*).

Concretamente, la distribuzione e organizzazione delle funzioni pubbliche ecclesiali si realizza, per via *istituzionale*, cioè, mediante uffici e organismi a cui sono assegnate determinate competenze e facoltà in modo permanente (questa è la via che si segue, per es., quando si nomina un vicario generale, o un parroco); o per via *personale*, cioè, per attribuzione diretta, stabile o transitoria, a persone (appartiene a questo tipo, per es., la delega ad assistere come testimone qualificato ad uno o più matrimoni: cf. can. 1111; *vide* XXXI, 2, b).

È opportuno ricordare (*vide* XIII, 1-2) che questa distribuzione di funzioni pubbliche ha una *base sacramentale* (fondamentalmente si basa sulla ricezione dell’*ordine sacro*, che, come abbiamo detto, attribuisce genericamente le funzioni ecclesiastiche, sebbene ci siano certe funzioni per le quali è sufficiente il sacramento del battesimo, che conferisce il sacerdozio comune); e si determina mediante la *missione canonica* (*vide* XIII, 5), cioè, con l’attribuzione di un concreto incarico o ufficio.

Abbiamo già esaminato (*vide* XIII) le vie personali di attribuzione di funzioni pubbliche: il sacramento dell’ordine — o anche certi *sacramentali* (cf. can. 1166), come i riti liturgici per l’istituzione stabile dei ministeri laicali (*vide* X, 4, c) — e le diverse formule tecniche di partecipazione alla potestà ecclesiastica (*vide* XIV), che servono anche per l’assegnazione di altri incarichi. Vedremo adesso le principali vie di organizzazione istituzionale: uffici ecclesiastici; organismi collegiali e circoscrizioni.

1. Cenalmor, Daniel, e Miras, Jorge. *Il diritto della Chiesa: corso di diritto canonico. Sussidi di teologia*. Roma: EDUSC, 2005, pp. 201-202 [↑](#footnote-ref-1)
2. Cenalmor, Daniel, e Miras, Jorge. *Il diritto della Chiesa: corso di diritto canonico. Sussidi di teologia*. Roma: EDUSC, 2005, pp. 223-226 [↑](#footnote-ref-2)